

ACCORDO DI SERVIZIO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO REGIONALE "INTERPRANA"

Tra

il **Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO**, con sede in SAN VITO AL TAGLIAMENTO, PIAZZA DEL POPOLO 38, codice fiscale n. 80003930932, nella persona della signora BAROSCO dr.ssa LUIGINA, nata a _____, la quale interviene in nome e per conto dello stesso nella sua qualità di CAPO AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA,

e

l'**INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia**, con sede in Trieste, in via Galatti 1/1, codice fiscale n. 01165400589, nella persona del dott. Fabio Lo Faro, nato a _____, il quale interviene in nome e per conto dell'INAIL DR FVG nella sua qualità di Direttore regionale *pro tempore*

PREMESSO

- che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), in sostituzione del Sistema Informativo Elettronico Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972, n. 22, abrogata), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;
- che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui le società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;
- che nell'ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l'Insiel s.p.a. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione
- che la Parti hanno già sottoscritto apposita Convenzione con la Regione per l'accesso ai servizi offerti dal Repertorio tra cui è compreso il servizio "INTERPRANA";
- che la Regione dispone, nell'ambito del S.I.I.R., di un'infrastruttura regionale di cooperazione applicativa, denominata FVG-CRIE, conforme alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.
- che la Regione, nell'ambito del servizio "INTERPRANA", distribuisce un software denominato "Porta di Dominio" per promuovere e sviluppare la cooperazione applicativa, al fine di ottimizzare i flussi informativi inter-ente;
- che, inoltre, è interesse della Regione accrescere il numero di servizi presenti sulla RUPAR e sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

- che le Parti stipulano il presente Accordo di Servizio in forma scritta per l'erogazione e la fruizione dei servizi sopradescritti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" - C.A.D.) e successive modificazioni ed integrazioni, e nel quadro normativo di riferimento dettato dal D.P.C.M. 1 aprile 2008 recante le "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività" emanato in attuazione dell'art. 71, comma *1bis*, del d.lgs. n. 82/2005 cit.;
- che il Comune di San Vito al Tagliamento autorizza l'INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ad accedere al servizio di visura dei dati anagrafici della popolazione residente, attraverso l'Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli accertamenti di cui all'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e s.m.i.;
- che detta attività di consultazione avverrà in conformità e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"), i comuni possono favorire, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra pubbliche amministrazioni, anche attraverso sistemi informatici e telematici.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Parti)

1. Il presente Accordo di Servizio è definito tra il Comune di San Vito al Tagliamento e l'INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in qualità di **ADERENTI** al servizio "INTERPRANA".
2. Ai fini del presente Accordo di Servizio il Comune di San Vito al Tagliamento assume il ruolo di **Erogatore** di informazioni e servizi e l'INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia assume il ruolo di **Fruitore** di informazioni e servizi.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente atto ha come oggetto l'attivazione di procedimenti utili allo scambio di informazioni afferenti l'anagrafe della popolazione residente in regione FVG nell'ambito del servizio "INTERPRANA".
2. In particolare il Comune di San Vito al Tagliamento autorizza l'INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ad accedere al servizio di visure anagrafiche della popolazione residente con le modalità e le caratteristiche descritte nei seguenti articoli.

Art. 3

(Servizi)

1. I procedimenti in oggetto saranno realizzati esclusivamente attraverso i servizi anagrafici definiti dal Comitato Regionale per l'Interoperabilità Evoluta (da ora CRIE), erogati tramite l'Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La determinazione dei servizi viene definita dal CRIE.
3. La specifica dei servizi è contenuta nel documento "Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica" (SD-A1.1-07.doc) allegato al presente atto sub "A" e nel documento "Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica" (SD-A1.1-06.doc) allegato al presente atto sub "B". Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.

Art. 4

(Ruoli e sicurezza)

1. Per quanto concerne la sicurezza degli accessi ai servizi, di cui all'art. 3, il CRIE definisce dei ruoli per ogni specifica tipologia di ente accedente al sistema di cooperazione applicativa del servizio "INTERPRANA". L'elenco dei ruoli, suddivisi per tipologia di ente, è descritto nel documento "Ruoli Cooperazione Applicativa" allegato al presente atto sub "C". Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.
2. L'Ente Erogatore abilita, per ogni ruolo, i servizi accedibili. L'Ente Fruitore assocerà, sotto la propria responsabilità, ad ogni utente definito nel proprio sistema uno o più ruoli definiti.
3. Le Parti concordano nella definizione e riconoscimento dei ruoli definiti dal CRIE e descritti nel documento "Ruoli Cooperazione Applicativa" di cui al comma 1.
4. Il sistema di cooperazione applicativa esegue la tracciatura della richiesta e della risposta per ogni servizio anagrafico invocato; le informazioni tracciate sono conformi alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.

Art. 5

(Impegni dell'Ente Erogatore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio l'Ente Erogatore si impegna a:
 - a. fornire, senza oneri, i servizi di cui all'art. 3;
 - b. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell'art. 4;
 - c. garantire una disponibilità dei servizi non inferiore a quella del normale orario di apertura degli uffici in periodo feriale;
 - d. garantire l'erogazione dei servizi oggetto del presente atto anche in caso di sostituzione dei sistemi dipartimentali su cui tali servizi si appoggiano.

Art. 6

(Impegni dell'Ente Fruitore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio l'Ente Fruitore si impegna a:
 - a. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell'art. 4;

Art. 7

(Privacy)

Il Comune di San Vito al Tagliamento , in qualità di Ente Erogatore, quale titolare dei dati oggetto del presente accordo, nomina con il presente atto l'INAIL Direzione Regionale

Friuli Venezia Giulia che accetta, in qualità di Ente Fruitore, quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003.

1. Il "Responsabile esterno del trattamento dei dati" o suo delegato garantisce che i dati anagrafici vengano trattati per le finalità esplicitate nel presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, e si impegna a:

- a. autorizzare gli accessi dei funzionari del proprio Ente verificando l'attualità delle finalità degli utenti abilitati, anche con il riferimento al numero delle utenze attive;
- b. nominare i suddetti funzionari quali "Incaricati del trattamento";
- c. garantire il corretto utilizzo e trattamento dei suddetti dati con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento;
- d. non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente atto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo;
- e. non eseguire e non consentire che soggetti diversi dai dipendenti specificatamente autorizzati eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente accordo;
- f. garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla d.lgs. n. 196/2003, mediante idonei strumenti, consentendo al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite.

Art. 8

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata pari a 36 mesi, a partire dal giorno della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà di recesso concessa alle parti, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite Posta Elettronica Certificata

Luogo, San Vito al Tagliamento lì 17.11.2016

Per il **Comune di San Vito al Tagliamento**

Barosco dr.ssa Luigina

(sottoscritto digitalmente)

Per l'**INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia**

(Il Direttore regionale Fabio Lo Faro)